

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE:

"Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972/1973".

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale:

"Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fon
di di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanzia
ri 1972/1973".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Il termine del 31/12/1974 fissato dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 34 per l'espletamento degli appalti, con accettazione di offerta in aumento, è prorogato al 30/6/1975.

Art. 2

Il 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 34 è così modificato:
"Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 1.500.000.000, si farà fronte mediante istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'esercizio 1974 e per gli esercizi successivi".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigo-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

re il giorno stesso della sua pubblicazione.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Augelli**

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ventura**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 19 dicembre 1974 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Augelli)